

N. R.G. 15506 /2023



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

Il Giudice, dott.ssa Monica Attanasio;

sul ricorso proposto da [REDACTED] ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII;

letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 12 gennaio 2024.

Va innanzi tutto osservato che le ragioni che, nel decreto di data 27 dicembre 2023, hanno portato a negare la concessione *inaudita altera parte* della misura cautelare richiesta dalla ricorrente sono ormai superate. Non solo, ovviamente, quelle concernenti la sussistenza dello speciale pregiudizio richiesto dall'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c., venute meno per il semplice fatto dell'intervenuta instaurazione del contraddittorio, ma anche quelle ulteriori: nel costituirsi, [REDACTED] ha dato atto della propria decisione di sospendere in via temporanea e prudentiale gli affidamenti concessi ad [REDACTED] decisione che essa reputa giustificata, a mente dell'art. 16, comma 5, CCII, in considerazione dell'andamento anomalo dei rapporti in essere, siccome illustrato dallo stesso dott. [REDACTED], CFO di [REDACTED] nella comunicazione del 28 dicembre 2023, e già desumibile dal progetto di piano di risanamento che correda l'istanza di nomina dell'esperto – laddove, alla pag. 41, dà atto che una significativa quota dell'autoliquidante, e cioè € 3.148.531,69 su € 5.020.000,00 di complessivo affidamento, non risulta “adeguatamente coperta”.

In effetti, l'art. 16, comma 5, CCII preclude alle banche ed agli intermediari finanziari, non qualsiasi possibilità di revocare o sospendere gli affidamenti concessi all'imprenditore che ha fatto accesso alla composizione negoziata, bensì di farlo (solo) a cagione di tale accesso; la norma prevede, in particolare, la possibilità di procedere alla revoca o alla sospensione degli affidamenti “*se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudentiale*”.

Pagina 1

A tal fine, è tuttavia necessaria una “*comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione assunta*”. Sebbene la norma non precisi la forma di tale comunicazione, e sia testualmente riferita alla sola ipotesi della revoca o sospensione disposta sulla base della disciplina di vigilanza prudenziale, deve ritenersi che la comunicazione debba rivestire la forma scritta e che essa sia necessaria anche nelle altre ipotesi, in cui la banca faccia valere una giusta causa attinente al merito del rapporto contrattuale, all’uopo considerato che: i) i contratti bancari sono soggetti alla forma scritta *ad substantiam*; ii) la forma scritta consente di cristallizzare le “*ragioni della decisione assunta*”, e risponde, inoltre, ai principi di trasparenza e correttezza che improntano la disciplina dei rapporti bancari in genere, e quelli della composizione negoziata in particolare; iii) non vi è ragione di sottoporre ad un trattamento differenziato la revoca o sospensione degli affidamenti a seconda che l’una e l’altra siano disposte in forza della disciplina di vigilanza prudenziale ovvero per altre ragioni.

Nella specie, una comunicazione scritta della sospensione degli affidamenti e delle sue ragioni è del tutto mancata, e ciò è sufficiente a connotare in termini di illegittimità il comportamento di parte resistente.

Quanto, poi, al requisito della strumentalità della misura richiesta, la funzionalizzazione della stessa rispetto alle trattative va valutata, in linea generale, nel contesto del piano di risanamento coltivato dall’imprenditore, piano che nella specie prospetta la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa nella forma della continuità diretta, mentre, d’altro canto, la modestia della disponibilità residua degli affidamenti non è elemento che di per sé solo possa escludere la sussistenza di tale requisito, non essendo [REDACTED] il solo istituto di credito che ha in essere rapporti di affidamento con [REDACTED].

La domanda cautelare formulata dalla ricorrente deve, dunque trovare accoglimento, con ordine alla resistente di dare esecuzione ai contratti pendenti e fissazione di un’indennità ex art. 614 *bis* c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento, salva la revoca o sospensione degli affidamenti nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 16, comma 5, CCII.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Ordina a [REDACTED] di dare esecuzione ai contratti pendenti con [REDACTED] e fissa la somma di € 3.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento

Condanna [REDACTED] alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.838,00, di cui € 98,00 per spese ed il residuo per compenso

Verona, 22 gennaio 2024

Il Giudice

dott. Monica Attanasio